

COMUNICATO STAMPA

Più tempo per i versamenti di agosto e per la trasmissione telematica delle dichiarazioni

I contribuenti avranno più tempo per i versamenti di agosto e per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

In particolare, le scadenze dei versamenti previsti nel periodo dal primo al 20 agosto vengono unificate al 20 agosto, mentre i termini per l'invio telematico delle dichiarazioni da parte di persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, che detengono partecipazioni in società nonché di tutti i soggetti Ires, già in precedenza prorogati, vengono fissati al primo ottobre.

Le nuove scadenze vengono fissate con due distinti provvedimenti firmati dal presidente del Consiglio dei ministri e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La proroga dei versamenti è stata stabilita per consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei pagamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive. In particolare, i contribuenti tenuti, entro il 20 agosto 2007, al versamento delle imposte e dei contributi possono effettuare tale versamento entro il medesimo termine del 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati predisposti gli studi di settore resta fissato all'8 agosto 2007 il termine ultimo per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale in scadenza dal 10 luglio 2007 all'8 agosto 2007, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto riguarda invece l'invio telematico delle dichiarazioni la nuova scadenza del primo ottobre riguarda tutti i contribuenti già interessati dalla precedente proroga. In particolare si tratta:

1 delle società di capitali, dei soggetti equiparati e degli enti non commerciali, per i quali termini per la presentazione della dichiarazione scadono tra il 1° maggio e il 30 settembre 2007. Analoga scadenza è prevista per i predetti soggetti, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;

2 delle persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e che detengono redditi di partecipazione, e da parte di società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati. Medesimo differimento dei termini di presentazione è previsto per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir;

3 delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

Si ricorda che il differimento dei termini di presentazione previsto dal nuovo provvedimento riguarda tutte le dichiarazioni, compresa quella presentata in forma unificata. Risulta, pertanto, differito anche il termine per la presentazione della dichiarazione Iva da presentare in modo autonomo.

Roma, 1 agosto 2007

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485

E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it

CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)